



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
"Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni"

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0059081 P-4.17.1.12
del 19/12/2013



8696515

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
LORO SEDI

Oggetti: Adempimenti relativi al CCNQ 17 ottobre 2013 di ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali nei comparti per il triennio 2013-2015. INVIO DEI DATI

In data 18 ottobre 2013 è entrato in vigore il contratto relativo alla ripartizione delle prerogative sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2013-2015.

Si sottolinea che il CCNQ indicato in oggetto **ha modificato il termine** del 31 maggio, già previsto dall'art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, **portandolo al 31 marzo di ciascun anno, nonché la procedura per la conclusione delle attività** inerenti alla trasmissione dei dati alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del contratto indicato in oggetto, codeste Amministrazioni sono tenute a comunicare trimestralmente alle associazioni sindacali ed alla RSU, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 5, del CCNQ 17 ottobre 2013.

Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l'indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 9 del predetto contratto, si ritiene necessario non superare il termine del **31 gennaio 2014**, affinché codeste Amministrazioni trasmettano alle associazioni sindacali i dati riepilogativi relativi a permessi sindacali usufruiti nell'anno 2013, al fine di effettuare la verifica congiunta in relazione alle ore ed alla titolarità dei rispettivi permessi usufruiti per ciascun comparto di riferimento.

Tale verifica deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle Associazioni destinatarie.

Le eventuali rettifiche dovranno essere inserite da codeste Amministrazioni tramite il sistema GEDAP e comunicate alle Associazioni sindacali.

Decorsi ulteriori 5 giorni dalla conclusione della verifica congiunta, i dati risultanti dall'applicativo GEDAP saranno considerati definitivi e non potranno essere soggetti a variazione.

Codeste Amministrazioni devono completare le suddette operazioni entro e non oltre il **31 marzo 2014**, in quanto oltre tale termine, avendo codeste Amministrazioni effettuato la procedura di cui all'art. 7, comma 9 del contratto indicato in oggetto della quale sono responsabili, **i dati si consolidano e diventano definitivi** e, di conseguenza, **codeste Amministrazioni non avranno più la possibilità di modificarli nel sistema GEDAP.**

A tale proposito, si richiama l'attenzione sul fatto che l'art. 7, comma 3, del predetto contratto prevede che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad individuare e comunicare esplicitamente il responsabile del procedimento anche per l'invio dei dati di cui al predetto art. 7, commi 1 e 2, nonché di quelli di cui all'art. 50, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente e normativamente previsti costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Collozzi